



Stagione sportiva 2013-2014

COMUNICATO N° 15

del 24 Gennaio 2014

NORD SPORT

Premiazioni in ceramica
ed in metallo

Articoli Sportivi



Via Emilia Levante, 476
CASTELBOLOGNESE (RA)

Tel. e Fax 0546 54738



Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI
24.6.1976 D.P.R. n.530 del 2.8.1974

Comitato Emilia-Romagna

Segreteria: Largo Bertuzzi 5 A, 47923 Rimini
Tel. 0541 772917 ; claudia.petrosillo@uisprimini.it

Presidenza: Via Testi, 2, 43126 Parma;
a.casella@uispparma.it

COMUNICATO N°15

NORME DI PARTECIPAZIONE

CAMPIONATO REGIONALE **CALCIO a 5 FEMMINILE**

Art. 1 – ARTICOLAZIONE DELL'ATTIVITA'

In allegato alle presenti Norme di Partecipazione viene riportata l'articolazione della formula di svolgimento della stessa attività e gli eventuali meccanismi di accesso alle fasi successive.

Art. 2 – FASCE DI ETA'

Le fasce di età per partecipare all'attività Regionale sono definite per la stagione sportiva 2013/2014 nel modo seguente:

CALCIO FEMMINILE 14 ANNI COMPIUTI.

Art. 3 – ISCRIZIONI e SVILUPPO ATTIVITA'

Le ISCRIZIONI si chiuderanno inderogabilmente il 21/02/2014, per dare il tempo necessario al sorteggio dei gironi e allo sviluppo del calendario relativo al primo concentramento.

Giorni di gare: **Domenica 23 MARZO** a FERRARA (presso il C.U.S. in Via Gramiccia), **Domenica 13 APRILE** a MODENA (presso la Pol. SALICETA S.GIULIANO in Via Chiesa) e fase finale il **10 e 11 MAGGIO** in Romagna.

Art. 4 - STESURA DEI CALENDARI UFFICIALI DI GARA

Il calendario ufficiale delle gare verrà stilato dalla Lega Calcio Regionale prima dell'inizio dell'attività.

Art. 5 – TEMPI DI GARA E DI ATTESA

Tutte le gare si disputeranno in DUE TEMPI della durata di: **20 MINUTI ciascuno.**

In deroga al regolamento e in base all'esigenza di svolgere il fitto programma in una sola giornata (max. 12 squadre) il tempo di attesa è limitato a 10 minuti.

Art. 6 – NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI TESSERATI

Le società per ogni gara dovranno presentare al Direttore di gara, almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per

l'inizio della partita una distinta, in duplice copia, contenente:

- 1) Tutti gli elementi necessari a contraddistinguere la gara in oggetto (luogo,data,orario,campionato e accompagnatore);
- 2) Cognome e nome di tutti i tesserati ammessi in campo di gioco;
- 3) Numeri di tessera UISP;
- 4) Tipo e numero del documento di riconoscimento;
- 5) Sottoscrizione di consegna del dirigente accompagnatore.

Alla distinta vanno allegati, nel medesimo ordine nel quale sono inseriti in elenco; copia della tessera UISP

(anche senza foto) e documento di riconoscimento.

Nel caso le tessere UISP siano state vidimate e plastificate dal comitato di appartenenza, non occorreranno i documenti di

riconoscimento, tuttavia le Leghe Provinciali dovranno mettere a disposizione della Lega Calcio Regionale qualsiasi

documentazione a loro eventualmente richiesta entro 7 giorni.

Non possono essere utilizzati atleti tesserate dopo il 31/03/2014. Le leghe calcio provinciali dovranno necessariamente inviare

alla lega regionale gli elenchi dei tesserati delle società sportive partecipanti a quella data entro il

10 APRILE 2013, pena l'esclusione dalla manifestazione.

Art. 7 - IMPRATICABILITA' DEL CAMPO

La praticabilità del campo potrà essere accertata esclusivamente dall'arbitro designato a dirigere la gara.

Art. 8 - SANZIONI DISCIPLINARI e COMUNICATO UFFICIALE

Per tutto ciò che riguarda le sanzioni disciplinari si rimanda alla lettura del Regolamento di Disciplina della Normativa Generale

Si delibera che la **squalifica per somma di ammonizioni in gare diverse** si applicherà già alla seconda ammonizione.

Le sole ammonizioni saranno azzerate al termine della fase eliminatoria in deroga alla N.G.

La squalifica dovrà essere scontata a partire immediatamente dalla pubblicazione sul comunicato ufficiale che sarà stilato al

termine di ogni turno di gare ed affisso presso il Centro sportivo presso cui si disputerà la manifestazione..

Art. 9 - SQUALIFICA AUTOMATICA

I tesserati espulsi od allontanati dal campo devono considerarsi automaticamente squalificati almeno per una giornata di gara,

in attesa del deliberato della Commissione Giudicante e della relativa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

Art. 10 - ESASIONE DELLE SANZIONI PECUNIARIE A CARICO DELLE SOCIETA'

Le ammende a qualsiasi titolo comminate, saranno detratte dalla quota cauzionale versata dalla società.

In difetto verranno sospese dall'attività con conseguente applicazione di quanto previsto dalla Normativa Generale Lega Calcio UISP .

Art. 11 – MODALITA' PAGAMENTO QUOTE

La quota di **ISCRIZIONE** fissata in **Euro 120,00** dovrà essere versata al proprio comitato che si farà garante per la Lega

Calcio Reg. Infine dovrà essere versata, presso il comitato UISP di appartenenza, una quota CAUZIONALE di Euro 50,00

che verrà restituita a fine attività e dalla quale saranno detratte le eventuali ammende.

Le Associazioni sportive aventi diritto di partecipare all'ultima fase dovranno attenersi alle modalità di soggiorno che la

LEGA REGIONALE CALCIO UISP dell'Emilia Romagna indicherà al momento. In caso diverso dovranno versare una quota aggiuntiva, per costi organizzativi della fase finale, pari ad euro 100,00 .

La domanda di iscrizione dovrà essere necessariamente controfirmata dal Presidente della Lega Calcio

del comitato di appartenenza. Diversamente la L.C.R. potrà deliberare di non accettare l'iscrizione medesima.

Art. 12 – RINUNCIA ALLE GARE

Nel caso che una società sportiva rinunci ad una gara, se non per comprovate cause di forza maggiore certificate anche dalla

Lega Provinciale di appartenenza, verrà esclusa dalla manifestazione a cui sta partecipando e non potrà iscriversi alle attività

ufficiali organizzate dalla Lega Calcio Regionale anche per l'anno successivo, oltre alle sanzione previste già dalla Normativa

Generale.

Art. 13 – TESSERATI DIRIGENTI

Le tesserate "Dirigenti" (tessera tipo **D**) potranno entrare in elenco anche quali atleti (lista dei 12). Solo il DIRIGENTE

ADDETTO ALL'ARBITRO, peraltro obbligatorio, NON potrà mai scendere in campo quale atleta.

Art. 14 – PALLONE

Le gare si disputeranno con palloni del **n.4 a rimbalzo controllato.**

Art. 15 - NORMA CONCLUSIVA

Data la formula di svolgimento delle manifestazione si potranno disputare più gare nella stessa giornata in deroga alla

N.G. della LEGA NAZIONALE CALCIO UISP. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme di

Partecipazione vale quanto stabilito dalla Normativa Generale della LEGA NAZIONALE CALCIO UISP.

CAMPIONATO REGIONALE Calcio a 5 - Femminile

Potranno iscriversi al Campionato, numero 12 squadre al MASSIMO.

Il Campionato Regionale si svolgerà con due concentramenti in cui saranno composti 4 gironi da TRE squadre

Dopo il primo concentramento (Ferrara) le classifiche dei gironi serviranno a determinare la composizione dei gironi del secondo concentramento (Modena), al termine del quale verrà stilata una classifica generale che terrà conto di TUTTE le gare disputate ed in base a questa si accederà alla **fase finale** che si terrà sulla Riviera Romagnola tra il 10 e il 11 MAGGIO 2014 .

Tutte le squadre iscritte ACCEDERANNO ad una delle manifestazioni finali che saranno dettagliate alla chiusura delle iscrizioni

nel caso che qualcuna intenda rinunciare dovrà farlo per iscritto entro il 25 aprile 2014.

Diversamente sarà confiscata la Cauzione e sarà esclusa la partecipazione ad altre manifestazioni regionali e nazionali per la stagione in corso e per la successiva.

Nelle sole gare della fase finale (in Romagna), in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la vittoria verrà assegnata facendo ricorso ai calci di rigore.

NON SONO MAI PREVISTI I TEMPI SUPPLEMENTARI.

il calendario della fase finale sarà pubblicato su uno dei prossimi comunicati ufficiali successivo al termine dei 2 concentramenti.

Formazione della Classifica (in deroga a quanto previsto dalla NORMATIVA GENERALE)

La classifica dei gironi sarà definita attribuendo:

- 3 punti in caso di vittoria
- 1 punto in caso di pareggio
- 0 punti in caso di sconfitta

In caso di parità di punti nella classifica di ogni singolo girone (dei concentramenti), per determinare le classifiche si terrà conto nell'ordine di:

- a) miglior punteggio conseguito negli incontri diretti
- b) miglior differenza reti conseguita in classifica generale (esclusi gli eventuali rigori previsti in caso di pareggio)
- c) minor penalità in Coppa Disciplina
- d) maggior numero di reti segnate in classifica generale (esclusi gli eventuali rigori previsti in caso di pareggio)
- e) sorteggio

Le PRIME 4 squadre classificate accederanno alle FINALI del CAMPIONATO REGIONALE; le squadre classificate successivamente parteciperanno alle fasi finali di Coppa UISP regionale.

Il sottoscritto.....

In qualità di Presidente della Lega Calcio del Comitato Provinciale di:

presenta domanda di **ISCRIZIONE** alle **attività ufficiali REGIONALI 2014** con fasi finali il 10 - 11 MAGGIO 2014 per la Categoria

Camp. Calcio a 5

femminile

Società sportiva

Colori maglie: 1)..... 2).....

Dirigente Responsabile: tel.

indirizzo di Posta Elettronica:

(OBBLIGATORIO)

La quota di iscrizione è fissata in **€ 120,00 per l'attività di Calcio a 5 femminile**

le squadre che **NON** prenotano c/o Assohotels, per il soggiorno della fase finale, devono versare un contributo extra di **100,00 €**

Ogni comitato può fare iscrivere anche più società sportive utilizzando più moduli, ad ogni modo per

permettere la partecipazioni di comitati diversi tutte le società, dopo la prima, verranno accettate con riserva.

Pertanto è indispensabile numerare le schede di iscrizioni per deciderne la priorità.

Con la sottoscrizione alla presente domanda di ISCRIZIONE autorizzo fino da ora l'addebito delle relative quote sulla scheda contabile del Comitato Provinciale della Lega Calcio che rappresento.

Timbro della Lega Calcio Provinciale

Firma del Presidente della Lega Calcio

il presente modulo deve pervenire debitamente compilato alla sede del responsabile

attività, Claudia Petrosillo, c/o Comitato UISP RIMINI

TASSATIVAMENTE entro e non oltre il **21 FEBBRAIO 2014** – Fax 0541 791144 email : **claudia.petrosillo@uisprimini.it**

è indispensabile che la Lega Calcio di competenza invii alla Lega Calcio Regionale la lista dei tesserati al 31/03/2014, di ogni società iscritta, entro il **10 aprile p.v.** perché la stessa lista servirà anche per l'eventuale partecipazione alle FINALI NAZIONALI.

In mancanza della lista è esclusa la possibile partecipazione alle suddette FINALI NAZIONALI.

QUARTI

SEMIFINALI

FINALI

REAL LUGO – Dieci Decimi

Ritorno: DOM. 13/04 ore

Campo : Stadio di LUGO (RA)

Andata: DOM. 30/03 ore

Campo : CASALE di RIVALTA (RE)

ASD RONDO'

CLUB GIARDINO

Ritorno: DOM. 13/04 ore

Campo : CLUB GIARDINO di CARPI (MO)

Andata: DOM. 30/03 ore

Campo : OIKI PARMA

GS OIKI

AC BIZZUNO

Ritorno: DOM. 13/04 ore

Campo : BIZZUNO (RA)

Andata: DOM. 30/03 ore

Campo : BAGANZOLA (PR)

ARCI GOLESE

AS IL QUADRIFOGLIO


Ritorno: DOM. 13/04 ore

Campo : BUDRIO di CORREGGIO (RE)

Andata: DOM. 30/03 ore

Campo : S.PIETRO in CAMPIANO (RA)

EQUIPO CASTELNUOVO



LEGA CALCIO REGIONALE U.I.S.P. – **COPPA AMATORI 2013/2014**

GIRONI 2^ fase

Girone A : FONTANA DOGANA – FONTEVIVO FC – GUERCINO 2003

Girone B : FONTANELLATO Camelot Pub – VIRTUS MANDRIO ASD – CRAL E. MATTEI

Calendario Gara 1

GUERCINO 2003 – FONTEVIVO -

(FE)

(riposa: FONTANA DOGANA)

DOM. 16/03/2014 ore campo da comunicare

FONTANELLATO Camelot Pub - VIRTUS MANDRIO

FONTANELLATO (PR)

(riposa: CRAL E.MATTEI)

DOM. 16/03/2014 ore campo

La perdente di Gara 1 dovrà giocare contro la squadra che ha riposato al primo turno,

in Gara 2 alla DOMENICA 30/03/2014,

mentre la vincente giocherà successivamente Gara 3

in data di DOMENICA 13/04/2014.

AVVISO ALLE ASSOCIAZIONI:

Invitiamo le associazioni sportive impegnate in questa fase a comunicarci

nel più breve tempo possibile gli orari di gara e anche la conferma del campo di gioco.

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 7/2013 (Stagione Sportiva 2013/2014)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Borselli Silvia – Responsabile

Giambianco Silvestro – Componente

Gresolindo Vincenzo – Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente: Società ASD GUERCINO 2003

Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Ferrara

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 4 Novembre 2013, trasmesso per il tramite della Lega Calcio UISP di Ferrara ed indirizzato alla Corte Nazionale di Giustizia, a cui il cui fascicolo è pervenuto in data 14.11.2013 con allegata copia del Bonifico Bancario contenente gli estremi di pagamento della tassa di reclamo, il Presidente dell'Associazione ASD Guercino 2003 Sig. Ezio Farioli, proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia ricorso ai sensi dell'art. 63 lett. b) R.D. avverso la Delibera n. 3, datata 25.09.2013, della Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado della Lega Calcio UISP Emilia Romagna, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 9 del 29.10.2013 della Lega Calcio UISP di Ferrara, con la quale la Commissione di secondo grado rigettava integralmente il ricorso presentato dalla stessa ASD Guercino 2003 avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di primo grado. I fatti oggetto del ricorso riguardavano la gara di Coppa di Lega svoltasi a Cento il 18.09.2013 tra le società ASD Guercino 2003 e ASD Centese 2010, sospesa dal direttore di gara al 27° del primo tempo in seguito ad una rissa generale che vedeva coinvolti i tesserati di entrambe le squadre. Il ricorrente, nel gravame presentato a questa Corte, chiede la riduzione della pena inflitta alla propria società dalla Commissione Giudicante di prima istanza, confermata integralmente dalla Commissione di secondo grado, che attribuiva la perdita della gara ed un punto di penalizzazione ad entrambe le società ai sensi dell'art. 113 R.D.

A supporto della propria tesi difensiva il ricorrente asserisce che l'arbitro, in occasione di un colloquio avuto a fine gara con il Dirigente della ASD Guercino 2003 avrebbe precisato di "avere ben chiare le responsabilità in merito a quanto accaduto", riconoscendo che "i fatti accaduti" fossero "maggiormente imputabili" al comportamento degli atleti e dei dirigenti della squadra avversaria che per primi avrebbero "dato fuoco alla miccia".

MOTIVAZIONI

Prima di entrare nel merito della decisione assunta da questa Corte corre l'obbligo di fare presente quanto segue:

➤ La società ricorrente, se da un lato precisa che la partecipazione alla rissa da parte di propri atleti è avvenuta come reazione a seguito di una precedente aggressione subita, asserendo comunque che certi episodi non sono conformi ai principi di etica sportiva che mai dovrebbero essere disattesi, principi questi perfettamente in linea con i dettami contenuti nella "Carta dei Principi" UISP, dall'altro lato utilizza la non appropriata espressione "scaramuccia", come se con l'utilizzo di questa locuzione si tentasse di mitigare la reale portata degli accadimenti e cioè il fatto che più giocatori si siano presi a pugni e calci.

La Corte Nazionale di Giustizia, verificate le motivazioni che hanno spinto la società ASD Guercino 2003 a ricorrere avverso le decisioni della Commissione di secondo grado, verificate ai sensi dell'art. 88 R.D. le fonti di prova contenute sia nel ricorso presentato che nel fascicolo all'uopo predisposto dalla Lega Calcio di Ferrara (art.76 R.D.), tutto ciò premesso la Corte è del parere che:

➤ Viste le prove legali ex art. 89 R.D. contenute nel fascicolo predisposto dalla Lega Calcio di Ferrara;

➤ Constatato che, in occasione dell'audizione dell'Arbitro della gara da parte della Commissione di secondo grado, lo stesso precisava che i tesserati di entrambe le Associazioni avevano partecipato ad una rissa prolungata;

- Costatato che i fatti avvenuti in campo risultavano essere stati tanto gravi da dover indurre l'Arbitro a interrompere anzitempo la gara;
- Accertato che dal referto di gara non emergono le circostanze messe in evidenza dal ricorrente;
- Atteso che la società ricorrente non ha portato a questa Corte nuove fonti di prova e che le stesse valutazioni addotte risultano mancanti dei presupposti di prevalenza di cui all'art. 88 comma 3 R.D., rispetto alle prove legali di cui all'art.89 R.D. valutate dai Giudici di 1° e 2° grado;

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- Rigetta il ricorso presentato dall'ASD Guercino 2003;
- dispone di incamerare la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Ferrara e alla Lega Calcio Regionale UISP Emilia Romagna per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 10.11.2013

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giambianco – Componente

F.to Vincenzo Gresolindo – Componente

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. 9/2013 (Stagione Sportiva 2013/2014)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei Sig.ri

Borselli Silvia – Responsabile
Giambianco Silvestro – Componente
Gresolindo Vincenzo – Componente

Ha emanato la seguente decisione
Ricorrente : Società A.S.D.CA DE BE
Lega Calcio UISP Comitato Territoriale di Forlì Cesena

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto datato 22 Novembre 2013a cui si allegava copia del bonifico bancario contenente gli estremi del pagamento della tassa di reclamo, trasmesso per il tramite della Lega Calcio UISP di Forlì Cesena ed indirizzato alla segreteria della Corte Nazionale di Giustizia ha inoltrato il fascicolo al collegio giudicante in data 26.11.2013, il Presidente dell'Associazione A.S.D. Ca De Be Sig. Luca Maldini, proponeva a questa Corte Nazionale di Giustizia ricorso ai sensi dell'art. 63 lett. b) R.D., avverso la Delibera n. 6 datata 12.11.2013 della Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado della Lega Calcio UISP Emilia Romagna, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 8 del 16.11.2013 della Lega Calcio UISP di Forlì Cesena, con la quale, detta Commissione Disciplinare, rigettava integralmente il ricorso presentato dalla stessa A.S.D. Ca De Be avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di primo grado di Cesena. I fatti oggetto del ricorso riguardavano la gara di Campionato di serie "B" di calcio a 7 svoltasi a Bussecchio (FC) il 10.10.2013 tra le società Dozza 7 e A.S.D. Ca De Be, durante la quale, al 1° minuto di recupero, il giocatore Simone Rosetti n. 9 della A.S.D. Ca De Be dava un pugno in faccia al n° 18 del Dozza 7 causandogli un taglio al labbro e provocandogli un gonfiore al naso. Subito dopo intervenivano i giocatori del Dozza 7 Marco Valdifiori, Marco Valentini e Nicola Bonfissuto, il primo centrava con due pugni il volto del Rosetti che cadeva a terra, subito dopo gli altri due giocatori lo colpivano alla schiena con dei calci, da qui si veniva a creare una rissa che portava all'espulsione dei sopra citati giocatori e all'adozione dei successivi provvedimenti disciplinari da parte del Giudice di Primo Grado che sanzionava tutti i partecipanti alla rissa ed in particolare disponeva la squalifica del Rosetti fino al 9 ottobre 2014 ex art. 136 R.D. Ed è contro tale sanzione che viene proposto il presente gravame nel quale il ricorrente chiede alla Corte Nazionale di Giustizia in via principale la revoca e/o l'annullamento del provvedimento disciplinare disposto nei confronti del proprio tesserato Simone Rosetti dalla Commissione Giudicante di prima istanza, confermata integralmente dalla Commissione di secondo grado ed in via subordinata la riduzione della squalifica. Il ricorrente fa presente che l'arbitro "non ha assistito direttamente all'episodio" che ha visto protagonista il proprio tesserato, in quanto a suo dire il direttore di gara era a colloquio con lo stesso scrivente, ma in ogni caso contesta l'errata applicazione, da parte della Commissione Disciplinare di primo grado, dell'art. 136 R.D., in considerazione del fatto che "il Rosetti stava per battere un calcio di punizione per cui tale circostanza non può configurare né un'ipotesi di "gioco fermo" né tantomeno una "situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso". In seguito a questa argomentazione chiedeva la derubricazione dell'art. 136 R.D. a "scorrettezza in azione di gioco" prevista e punita dall'art. 133 R.D. o in subordine in "scorrettezza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso" prevista e punita dall'art. 134 R.D. o, in ulteriore subordine, in "atto di violenza in azione di gioco" prevista e punita dall'art. 135 R.D.

MOTIVAZIONI

Prima di entrare nel merito della decisione assunta da questa Corte, corre l'obbligo di fare presente quanto segue:

- L'art. 27 R.D. – criteri di applicazione della sanzione – prevede che la sanzione debba essere graduata, tra il minimo ed il massimo previsto per la sanzione applicabile al caso concreto, tenendo conto della gravità del fatto. La gravità del fatto deve valutarsi in relazione al comportamento del responsabile sia al momento del compimento del fatto stesso, sia ai momenti immediatamente antecedenti o susseguenti allo stesso. Deve altresì tenersi conto degli effetti dannosi dell'atto illecito e in genere della offensività del comportamento rispetto ai principi della Carta. La norma in parola non prevede dunque un puro e semplice calcolo matematico, ma dà al Giudice la facoltà di graduare la sanzione di base sia verso il basso (minimo edittale) che verso l'alto (massimo edittale) a seconda della gravità dei fatti e dei dettami contenuti nella "Carta dei Principi". Nulla in linea di principio vieta al giudice di calcolare la pena base applicando il massimo edittale ed aggiungendo eventualmente ad essa delle aggravanti.

La Corte Nazionale di Giustizia, verificate le motivazioni che hanno spinto la società A.S.D. Ca De Be a ricorrere avverso le decisioni della Commissione di secondo grado, verificate ai sensi dell'art. 88 R.D. le fonti di prova contenute nel ricorso presentato, è del parere che:

- Viste le prove legali di cui all'art. 88 contenute nel ricorso;
- Viste le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare di prima istanza, pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 5 del 26.10.2013 della Lega Calcio di Forlì Cesena, circa i fatti occorsi durante la gara del Campionato di serie "B" di calcio a 7 svoltasi a Bussecchio il 10.10.2013 tra le società Dozza 7 e A.S.D. Ca De Be;
- Constatato che in occasione dell'audizione dell'Arbitro della gara, da parte della Commissione di secondo grado, lo stesso confermava che al 1° minuto di recupero il giocatore Rosetti Simone "dava" un pugno in faccia al n° 18 del Dozza 7 procurandogli un taglio al labbro e un rigonfiamento al naso;
- Costatato che l'arbitro sui propri referti (referto e supplemento) nel descrivere i fatti accaduti in campo utilizza sempre la locuzione "dava" per indicarne la volontarietà, sia che i fatti siano da addebitare al giocatore della società ricorrente, sia a quelli addebitabili ai giocatori della società Dozza 7 e dunque appare corretta la qualificazione del pugno come atto di violenza, così come descritto dall'art. 17 R.D.;
- Constatato che risulta correttamente applicato, da parte della Commissione Disciplinare di primo grado, il concetto di "gioco fermo", vista la Normativa Generale ed in particolare l'art. 8 comma 2 R.D. che chiarisce in modo inequivocabile cosa si intende per "gioco fermo" ossia "la fase della gara in cui il pallone non è in gioco (regola n. 9 del gioco del calcio)". La predetta regola chiarisce in particolare che per "pallone in giuoco" si intende quando lo stesso "è in grado di produrre fatti di ordine tecnico agli effetti del giuoco". Nel caso di specie il gioco era da considerarsi fermo perché, a detta dello stesso ricorrente, "veniva fischiata alla Ca De Be una punizione, della cui battuta si incaricava il Sig. Rosetti Simone, a quel punto due giocatori della squadra avversaria si frapponavano tra lui ed il pallone impedendogli di fatto la battuta"; dunque, al momento dei fatti, il pallone ancora non era in grado di produrre fatti di ordine tecnico agli effetti del giuoco" (due avversari gli impedivano la battuta) e quindi non era in gioco;
- Constatato che le richieste di derubricazione, per quanto sopra, sono solo tendenti alla riduzione della sanzione e non ad acclarare la non corretta applicazione dell'art. 136 R.D.;
- Accertato che dal referto di gara non emergono le circostanze messe in evidenza dal ricorrente;
- Atteso che la società ricorrente non ha portato a questa Corte nuove fonti di prova e che le stesse valutazioni addotte risultano mancanti dei presupposti di prevalenza di cui all'art. 88 comma 3, rispetto alle prove legali di cui all'art. 89 R.D. valutate dai Giudici di 1° e 2° grado;

P.Q.M.

La Corte Nazionale di Giustizia

- **Rigetta** il ricorso presentato dall'A.S.D.Ca De Be;
- dispone di incamerare la cauzione versata per effetto del rigetto del ricorso;
- dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega Territoriale Calcio UISP Comitato di Forlì Cesenae alla Lega Calcio Regionale UISP Emilia Romagna per gli adempimenti di cui all'Art. 95 lettera a) comma 3 R.D.

Così deciso in Perugia, lì 23.12.2013

F.to Silvia Borselli

F.to Silvestro Giambianco – Componente

F.to Vincenzo Gresolindo – Componente

NOTIZIE UTILI

SEGRETERIA LEGA CALCIO REGIONALE

"UISP COMITATO PROVINCIALE DI RIMINI"

LUNEDI' - MERCOLEDI - VENERDI'

dalle 9.00 alle 13.00

Largo Bertuzzi 5 A/B 47923

TELEFONO : 0541/772917

Oppure Claudia Petrosillo **3406298533**

Indirizzo e-mail

claudia.petrosillo@uisprimini.it

Per comunicare delle Variazioni gare rispetto ai calendari da noi inviati, vi ricordiamo che è bene contattare oltre alla società avversaria, anche i Comitati di appartenenza per evitare spiacevoli concomitanze di gare Provinciale e gare Regionali.

Successivamente comunicare via Mail alla Segreteria Regionale tale richiesta ed attendere la conferma o meno da parte del REGIONALE.

SEGRETERIA

LEGA CALCIO EMILIA ROMAGNA